REGOLAMENTO (CE) N. 631/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1997

relativo al rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 561/97 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 55, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo [3] modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97 [4], ha limitato la concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti nel settore vitivinicolo al volume e alle spese convenuti nell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1685/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il rischio di superamento del livello d'impegno annuo previsto nel quadro dell'accordo;

considerando che in base alle informazioni di cui la Commissione disponeva in data 9 aprile 1997, il quantitativo relativo alle spese previsto nell'accordo rischia di essere superato se non si pongono restrizioni al rilascio di titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione; che occorre pertanto sospendere la presentazione delle domande a partire dall'11 aprile 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo presentate a decorrere dal 9 aprile 1997 e la presentazione di domande di tali titoli è sospesa a partire dall'11 aprile 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.
[2] GU n. L 85 del 27. 3. 1997, pag. 34.
[3] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5.